



COMUNE DI RUEGLIO
CITTÀ METROPOLITANA TORINO

ORDINANZA

N. 22 DEL 15/12/2025

OGGETTO:

**APPLICAZIONE DEROGA ALL'ART 10 c 2 L.R. 15/2018. COMUNICAZIONE PERIODO
CONSENTITO PER ACCENSIONI FUOCHI PER LE PRATICHE SILVOCOLTURALI
LIMITATAMENTE ALLA COMBUSTIONE DEI RESIDUI COLTURALI**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTO l'art 10 della L.R. 15/2018

VISTO l'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

VISTO i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

CONSIDERATO che ai sensi del d. Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" per residui vegetali si intendono: la paglia, gli sfalci e le potature eseguite in giardini e aree verdi o nello svolgimento di attività agricole e selvicolturali, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro vengono considerate normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. L'attività deve essere svolta nel luogo di produzione dei residui e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiegati come sostanze ammendanti e concimanti

CONSIDERATA la possibilità, nel periodo di divieto di accensioni fuochi di cui all'art 10 c 2 l.r. 15/2018, qualora le condizioni meteorologiche siano favorevoli, di consentire le pratiche selvicolturali di cui sopra per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni anche non continuativi, ex l.r. 3 del 26 febbraio 2020

CONSIDERATA la possibilità per il Sindaco di sospendere tale deroga nel caso mutino le condizioni climatiche che ne hanno permesso la concessione.

CONSIDERATO che tale deroga decade automaticamente qualora venga istituito dalla Regione Piemonte lo stato di massima pericolosità ex art 7 l.r.15/2018

CONSIDERATA l'esigenza di sostenere l'economia agricola nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta gestione dei terreni, nell'ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica, sociale e paesaggistica.

DISPONE

dal giorno 20 DICEMBRE 2025 al giorno 3 gennaio 2026

e dal giorno 12 FEBBRAIO 2026 al giorno 27 FEBBRAIO 2026

l'istituzione della DEROGA al divieto di accensioni fuochi per le pratiche selvicolturali limitatamente alla combustione dei residui colturali nei limiti stabiliti dalla l.r. 15/2018 e dal d.lgs 152/2006

AVVISA

- che i trasgressori saranno puniti ex art 13 l.r.15/2018 e art 255 del d.lgs 152/2006

AVVERTE

che ai sensi dell'art 3 c 4 della legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60gg dalla sua pubblicazione, ricorso al TAR Piemonte, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla sua pubblicazione.

PUBBLICITA'

La presente ordinanza verrà comunicata mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissa negli spazi destinati alle comunicazioni comunali e comunicata al

Comando provinciale VV.FF. di Torino (pec: com.prev.torino@cert.vigilfuoco.it)

Stazione Carabinieri Forestale di Settimo Vittone (TO) (pec: fto43391@pec.carabinieri.it)

Comando Regione Carabinieri Forestale gruppo Torino (pec: fto43377@pec.carabinieri.it)

Stazione Carabinieri di Vico C.se (TO) (pec: TTO27422@pec.carabinieri.it)

Provincia di Torino (pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Regione Piemonte settore Ambiente (pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Federazione provinciale agricoltori Torino (pec: torino@pec.coldiretti.it)

Unione provinciale agricoltori Torino (pec: confagricoltura_torino@cert.upatorino.it)

C.I.A. Torino (pec: ciatorino@legalmail.it)

A.R.P.A. Torino (pec: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)

Il Responsabile

Il SINDACO

GABRIELLA MARIA LAFFAILLE

Comune di Rueglio

Piazza Municipio, 1 - 10010 Rueglio (TO)

www.comune.rueglio.to.it

telefono +39 0125.78.01.26 ■ +39 0125.78.04.13 ■ fax +39 0125.78.09.21 ■ PEC: protocollo@pec.comune.rueglio.to.it

C.F. 84003670019/P.IVA: 02635900018